



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

III Sezione Civile

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Enrico Quaranta	Presidente
dr.ssa Rita Di Salvo	Giudice
dr.ssa Loredana Ferrara	Giudice rel.

nel procedimento per concordato preventivo n. 6/2020 proposto da Società Cooperativa Lavoro e Giustizia, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Caserta al viale Carlo III n. 3, c.f. 80001910613, p. iva 00424170611

ha emesso il seguente

DECRETO

Visti il ricorso ex art. 161 depositato da Società Cooperativa Lavoro e Giustizia, il piano e la proposta concordataria nonché la documentazione ex art. 161, commi 2 e 3, depositati in data 16.9.2020;

rilevato che detta domanda è stata ritualmente comunicata al Pubblico Ministero;

ritenuta la propria competenza;

considerato che la proponente è una società di capitali e che, quindi, il ricorso è stato presentato a seguito di determina dell'organo amministrativo;

vista la ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la presentazione di una domanda di concordato;

richiamati i precedenti provvedimenti;

esaminata la documentazione prodotta in data 31.10-3.11.2020 nonché in data 27.11.2020;

OSSERVA

Società Cooperativa Lavoro e Giustizia, attiva nel settore della vigilanza privata, a seguito della rinuncia alla procedura di concordato preventivo n. 3/18, ha richiesto al medesimo Tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'ammissione ad un concordato con continuità aziendale ex art. 186bis l.f. con proposta ex art. 182ter l.f. per il trattamento dei crediti erariali.

Al riguardo va evidenziato che, al momento del deposito della nuova domanda di concordato preventivo, accompagnata dal piano e dalla documentazione prescritta dall'art. 161, commi 2 e 3, l.f., avvenuto in data 16.9.2020, non pendevano istanze di fallimento nei confronti della società ricorrente. Successivamente, in data 26.10.2020, è stata avanzata contro la Società Cooperativa Lavoro e Giustizia istanza di fallimento iscritta al n. 258/2020 e riunita alla presente procedura di concordato. Ed infatti,



come da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza del 20 febbraio 2020, n. 4343, *“La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche di ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l’obiettivo della gestione coordinata”*.

Tanto premesso, la società Lavoro e Giustizia ha inteso proporre ai creditori, al fine di raggiungere una soluzione concordata della crisi di impresa, un piano fondato sulla continuità aziendale indiretta da realizzarsi attraverso una scissione parziale proporzionale.

In particolare la proponente società cooperativa Lavoro e Giustizia intende realizzare una operazione di scissione parziale proporzionale ai sensi dell’art. 2506 c.c. e ss. mediante la quale la parte operativa dell’azienda sarà trasferita ad una cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente di nuova costituzione o, se ritenuto necessario, preconstituita tra i soci cooperatori. Precisamente, come chiarito dalla proponente con la nota del 27.11.2020, all’esito dell’atto di scissione, la compagine sociale della società beneficiaria sarà la medesima di quella scissa fatta eccezione per il socio sovventore (di cui si dirà in seguito): saranno soci/lavoratori della società beneficiaria tutti coloro che risulteranno soci/lavoratori della attuale società proponente (società scissa) ed esprimeranno il 70% del capitale sociale della società beneficiaria il cui 30% sarà sottoscritto dal socio sovventore.

Alla scissionaria saranno trasferiti, quali elementi attivi, i beni mobili funzionali alla prosecuzione dell’attività, crediti correnti per un valore di € 300.000,00 (precisamente i crediti fatturati nei due mesi antecedenti l’omologa seguendo l’ordine cronologico a ritroso), e le disponibilità liquide eccedenti, alla data dell’omologa, la somma di € 650.000,00, nonché, quali elementi passivi, i debiti per TFR e retribuzioni dei dipendenti in forza.

La new co. scissionaria assumerà l’onere di rimettere al liquidatore giudiziale i flussi della continuità come determinati in piano e avrà la responsabilità nei confronti del ceto creditorio per l’adempimento concordatario nei limiti del patrimonio trasferito e dei flussi finanziari promessi.

La scissa conserverà il patrimonio immobiliare, i crediti commerciali e tutti i beni strumentali non funzionali alla continuità. Con la definitiva delibera di scissione, da effettuarsi subordinatamente al decreto di omologa, la scissa sarà posta in liquidazione allo scopo di procedere alla liquidazione concordataria degli assets rimasti in capo alla stessa, onde poter procedere alla ripartizione di quanto ricavato tra i creditori, secondo l’ordine dei crediti riconosciuto nel piano concordatario, e



trasferendo alla new co. l'azienda operativa con le licenze e autorizzazioni amministrative, i dipendenti in forza e i beni funzionali alla continuità, nonché i valori patrimoniali ben definibili alla data della scissione.

L'attivo del concordato preventivo ammonta, secondo le indicazioni dell'imprenditore, ad € 7.581.000,00 ed è così composto:

- Immobili € 1.000.000,00
- Mobili registrati € 11.000,00
- Crediti v/clienti € 1.920.000,00
- Disponibilità liquide € 650.000,00
- Flussi da continuità € 3.500.000,00
- Socio sovventore € 500.000,00

E' evidente come la principale voce di attivo è legata alla continuità indiretta e, dunque, all'esecuzione dell'operazione di scissione parziale.

Per quanto concerne le ulteriori componenti dell'attivo concordatario, è stata allegata al piano relazione di stima degli immobili da liquidare. Con riferimento al fabbricato strumentale, presso il quale vi è la sede legale e operativa della società, ed offerto ai creditori, la società precisa che sarà presumibilmente liberato entro 24-36 mesi dall'omologa dopo aver individuato altro immobile con caratteristiche adeguate da assumere in locazione.

La società ha poi inteso destinare direttamente all'adempimento concordatario crediti correnti per un valore, già svalutato, di € 1.500.000,00 e crediti incagliati e/o in contenzioso per un valore concordatario di € 420.000,00. Inoltre le disponibilità liquide, fino a concorrenza della somma di € 650.000,00, andranno a beneficio diretto dei creditori concordatari.

Tra le voci dell'attivo, infine, figura la somma di € 500.000,00 che sarà messa a disposizione dal socio sovventore della new co., e di cui € 470.000,00 versate direttamente, entro 7 giorni dall'atto di scissione, all'Erario in pagamento del debito oggetto della proposta ex art. 182ter l.f.

Il piano prevede, infatti, la sottoscrizione da parte della Rangers srl, quale socio sovventore, di azioni della new.co in misura tale da ottenere una quota pari al 30% del capitale sociale. In conformità al piano di concordato l'assuntore si è impegnato a versare la somma di € 30.000 a titolo di capitale e di € 470.000,00 a titolo di finanza esterna da destinarsi all'adempimento concordatario per il pagamento del debito erariale.

Trattandosi di fonti endogene all'impresa, infatti, tale pagamento immediato e diretto non viola il divieto



di alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione ex art. 160, comma 2, l.f.

Per quanto concerne l'operazione di scissione, la ricorrente si è dichiarata disponibile a predisporre da subito il progetto di scissione con le valutazioni peritali necessarie onde poi procedere all'atto definitivo di scissione dopo l'omologa, dando luogo al compimento delle attività necessarie sia all'adozione della delibera di scissione, in modo da verificare la proposizione o meno di eventuali opposizioni, sia dell'atto di scissione che, però, sarebbe sospensivamente condizionato alla omologazione e risolutivamente condizionato alla mancata omologazione del concordato. In altre parole si tratterebbe di un'anticipazione dell'avvio del procedimento di scissione, il cui completamento, e, quindi i cui effetti, vengono espressamente condizionati all'omologazione del concordato.

Ritiene il Tribunale come non ci sia ragione di operare siddetta anticipazione.

Si osserva, infatti, come in giurisprudenza è ormai affermata la legittimità della scissione di società per l'attuazione di un concordato preventivo, ovvero l'integrale posticipazione dell'attuazione dell'operazione straordinaria ad un momento successivo all'omologazione del piano di concordato, di cui rappresenta un atto esecutivo (cfr. Tribunale Ravenna, 29.10.2015, secondo cui non vi è incompatibilità tra procedura concorsuale concordataria e prospettata operazione straordinaria di scissione societaria parziale post omologazione. Tale piano, prevedendo la prosecuzione dell'attività caratteristica come diretta sino all'omologazione e, successivamente, al verificarsi della ipotizzata scissione parziale, in capo alla società scissa, rientra pienamente nell'ambito di applicazione dell'art. 186 l.f.; Trib. Mantova, 10 aprile 2014; Trib. Arezzo, 27 febbraio 2015).

Tale tesi è supportata da una pluralità di dati normativi. Innanzitutto, l'attuale dettato dell'art. 2506 c.c. non preclude più la possibilità di scindere una società sottoposta a procedura concorsuale, a differenza di quanto disposto nel testo anteriore alla riforma del 2003; in secondo luogo, l'art. 160, comma 1, l.f., consente espressamente la possibilità di promuovere "la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma, anche mediante (...) operazioni straordinarie", e, dunque, anche attraverso operazioni di scissione (App. Firenze, 8 marzo 2016; Trib. Ancona, 9 aprile 2015 ; Trib. Prato, 21 luglio 2014; Trib. Mantova, 11 luglio 2014), mirando alla soluzione della crisi o dell'insolvenza di impresa attraverso processi di ristrutturazione patrimoniale, finanziaria od organizzativa dell'impresa medesima. Da ultimo, l'art. 186bis l.f. («Concordato con continuità aziendale»), ispirato alla finalità di tutela della continuità aziendale, a cui è normativamente funzionale la scissione (art. 2506, comma 1 e 3, c.c.), capace altresì di conseguire gli obiettivi economici delle fattispecie elencate in modo espresso nel medesimo art. 186bis l.f.



Il legislatore ha previsto il concordato con continuità aziendale, ipotizzando sia la *"prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore"*, sia *"la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione"* (art. 186-bis, l.f.)

La scissione, dunque, può rappresentare una modalità esecutiva di una proposta di concordato preventivo con continuità aziendale.

Tra l'altro il Codice della Crisi e dell'insolvenza (art. 116) disciplina i rimedi concessi ai creditori nel caso in cui il piano di concordato preveda l'esecuzione di operazioni di trasformazione, fusione o scissione da effettuarsi durante la procedura dopo l'omologazione, prevedendo la possibilità per i creditori di contestare la validità di questa tipologia di operazioni attraverso l'esperimento dell'opposizione all'omologazione.

Affermata, pertanto, la percorribilità della prospettata operazione straordinaria quale modalità di esecuzione del concordato in continuità indiretta, nel concordato con scissione al trasferimento alla società terza di una parte del patrimonio della società in procedura, si associa l'assunzione di responsabilità da parte della società beneficiaria per i debiti della società in concordato, come ristrutturati.

Ai sensi dell'art. 2506 c.c. che, come detto, non preclude più la possibilità di scindere una società sottoposta a procedura concorsuale, è consentito assegnare ad una società preesistente o di nuova costituzione una parte del patrimonio della società scissa e l'art. 2506bis, comma 3, c.c. prevede la responsabilità solidale della società beneficiaria per i debiti della società scissa nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato. Ai sensi, poi, dell'art. 2506quater, ultimo comma, c.c.: *"Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico"*.

Il legislatore ha così stabilito una doppia tutela per i creditori sociali: da un lato, il diritto di opposizione alla scissione, regolato dall'art. 2503, richiamato dall'art. 2506ter, ultimo comma, c.c.; dall'altro lato, la responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione di cui agli artt. 2506bis, comma 3, e 2506quater, comma 3, c.c. (derivando dal primo articolo che le società beneficiarie rispondono in via solidale degli "elementi del passivo non desumibili dal progetto di scissione", pur se nel "limite del valore del patrimonio netto ad esse trasferito", responsabilità che si aggiunge a quella solidale di cui all'art. 2506quater c.c. per i debiti non soddisfatti dalla società a cui fanno carico).

Nel caso che ci occupa, tuttavia, come si legge alla pag. 46 del piano, *"Con l'operazione di scissione il*



passivo rimarrà in capo alla scissa Cooperativa Lavoro & Giustizia. Alla scissionaria new co. saranno trasferiti unicamente i debiti per TFR relativi ai dipendenti in forza alla data della scissione; tale trasferimento risulterà a titolo definitivo in quanto i soci lavoratori hanno già rinunciato alla solidarietà passiva della scissa sia pure subordinatamente all'omologazione del concordato e, ovviamente, all'iscrizione dell'atto di scissione (con conseguente costituzione della newco). I debiti per retribuzioni, per effetto delle conciliazioni intervenute, sono stati rinunciati dai dipendenti in forza e trasferiti alla new.co per essere destinati ad aumento del patrimonio condizionatamente all'omologa".

Al riguardo sembrerebbe porsi, innanzitutto, la questione della derogabilità della solidarietà passiva che è stata esclusa da alcune pronunce della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Ravenna 29.10.2015, *"L'inserimento all'interno di un piano di concordato in continuità aziendale di un'operazione di scissione parziale proporzionale non rende di per sé non operativa la norma di cui all'art. 2506 quater, ultimo comma, c.c., che prevede la responsabilità patrimoniale solidale delle società coinvolte nella scissione"*; Trib. Arezzo, 27 febbraio 2015, secondo cui *"nell'ipotesi di scissione societaria, il legislatore ha introdotto, con l'art. 2506-quater, terzo comma, c.c. una clausola di salvaguardia costituente diretta applicazione proprio dell'art. 2740 c.c."*).

Sul punto è di recente intervenuto il Tribunale di Roma che, con sentenza 24 marzo 2020, ha affermato il principio per cui *"Il piano di concordato che preveda, per la sua attuazione, l'esecuzione di una operazione di scissione, può legittimamente determinare quale delle società coinvolte nella scissione sia tenuta - in via esclusiva - a provvedere al soddisfacimento di una data classe di creditori e l'approvazione, da parte dei creditori del piano concordatario rende quella determinazione "intangibile" con conseguente esclusione dell'applicazione, alla fattispecie, della regola ordinaria della responsabilità solidale di tutte le società coinvolte nell'operazione straordinaria"*.

Il Tribunale romano ha attribuito prevalenza alla funzione del concordato preventivo e dell'autoregolamentazione della crisi così da rendere non applicabile la norma societaria sulla responsabilità solidale. Approvato il concordato nel cui ambito, quale momento esecutivo, è stata prevista la scissione, la regolamentazione in esso prevista anche in ordine al soggetto tenuto alla soddisfazione dei creditori, diviene vincolante per tutti i creditori, ex art. 184 l.f. che, al primo comma, dispone *"Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161"*.

Piuttosto che di derogabilità della regola, posta dal diritto societario, della responsabilità solidale tra le società partecipanti all'operazione di scissione (sia pur nei limiti valore effettivo del patrimonio netto



assegnato alle società beneficiarie, o rimasto alla società scissa, nella scissione parziale), nella pronuncia del Tribunale di Roma sembrerebbe affermarsi un principio di prevalenza della disciplina speciale dettata dalla legge fallimentare, *rectius* dal diritto concordatario, sulla disciplina di diritto comune del procedimento di scissione. Carattere di specialità di cui è dato cogliere numerosi esempi nella disciplina concordataria che delinea un peculiare assetto di interessi del ceto creditorio: basti pensare alla scelta normativa di subordinare alla volontà della maggioranza dei creditori, sotto il controllo del Tribunale, la soluzione concordata della crisi di impresa.

La stessa disciplina della trasformazione, fusione e scissione dettata dall'art. 116 l.f. rappresenta una chiara manifestazione del principio di prevalenza e specialità del diritto concordatario rispetto al diritto societario ordinario. Si pensi alla previsione contenuta nel comma 1 del suddetto articolo, secondo cui la "validità" di operazioni di trasformazione, fusione o scissione previste nel piano concordatario può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione. Cosicché lo strumento dell'opposizione all'omologazione avrebbe la funzione di sostituire l'opposizione dei creditori prevista dall'art. 2503 c.c. nelle ipotesi di scissione ad attuazione condizionata all'omologazione del concordato e scissione da compiere integralmente dopo il concordato. Logico corollario di tale previsione è, poi, che i termini per l'opposizione non decorrono più dall'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere di approvazione del progetto, ma dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento di fissazione dell'udienza per l'omologazione del concordato, che deve essere pubblicizzato almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza (art. 116, comma 2).

La prevalenza della disciplina dettata dall'art. 116 del Codice della Crisi è poi testualmente affermata dal legislatore laddove all'ultimo comma dispone che "Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile" ovvero le disposizioni dettate in materia di operazioni straordinarie delle società. È nell'inciso "in quanto compatibili" che è da cogliere il segno della specialità della disciplina dettata dal Codice della Crisi e, dunque, dal diritto concordatario rispetto alle regole dettate dal codice civile. Nei confronti delle operazioni straordinarie che si pongono in rapporto di strumentalità con l'attuazione di un piano concordatario, il diritto della crisi di impresa detta soluzioni peculiari, rispetto al diritto comune, ai conflitti di interesse che la loro attuazione può generare. In tema di responsabilità solidale tra le società coinvolte nella scissione, infine, la Cassazione con sentenza n. 23448 del 2.4.2020 ha affermato il principio per cui la responsabilità delle beneficiarie per i debiti propri della società scissa, sancita dalle norme degli artt. 2506bis, comma 3, e 2506quater c.c., non vale ad esonerare la scissa da responsabilità patrimoniale, in quanto le limitazioni (o l'esonerazione) da tale



responsabilità presuppongono un'espressa previsione normativa (cfr. art. 2740, comma 2, c.c.).

Il Tribunale è dunque ben consapevole della presenza di un dibattito giurisprudenziale sul tema della derogabilità della solidarietà passiva e, quindi, della legittimità di un piano di concordato che, prevedendo quale modalità di esecuzione della proposta rivolta i creditori un'operazione straordinaria di scissione, delinea la responsabilità delle società coinvolte indicando su quali di esse graverà esclusivamente l'adempimento degli impegni concordatari (anche solo con riferimento a determinate posizioni creditorie) escludendo la responsabilità solidale di cui all'art. 2506 quater, ultimo comma, c.c.

E tuttavia, con riferimento alla proposta concordataria in esame, tale problematica involgente la fattibilità giuridica e, dunque, l'ammissibilità del concordato, non viene in rilievo atteso che in piano la rinuncia alla solidarietà della scissa proviene dagli stessi creditori-lavoratori, ovvero proprio da quei per la cui tutela è stata dettata la regola della solidarietà, ed è limitata esclusivamente al credito dagli stessi vantato a titolo di TFR.

A tale proposito, a seguito della richiesta di integrazione da parte del Tribunale con provvedimento del 20.10.2020, la società ricorrente ha prodotto le rinunce rese dai soci-lavoratori nel gennaio 2020, in pendenza della precedente procedura di concordato, nonché alcune rinunce rese il 26.10.2020 condizionate all'omologa del presente concordato.

Le rinunce allegate rispondono ai requisiti richiesti ai fini dell'inoppugnabilità dall'art. 2113 c.c., ultimo comma, c.c., nel senso che esprimono la volontà specifica del lavoratore di privarsi consapevolmente di determinati diritti (rinuncia alla solidarietà della scissa e rinuncia alle retribuzioni relative alle mensilità di agosto, settembre, ottobre, novembre 2016, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti della società beneficiaria) entrati già nella sfera giuridica e di disponibilità del lavoratore, ed espressa in sede sindacale (ex art. 411 c.p.c.).

Passando ad esaminare il contenuto del piano presentato dalla società cooperativa Lavoro e Giustizia, , si evidenzia come lo stesso contenga un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura ex art. 161, secondo comma, lettera e) l.f.

I flussi finanziari descritti dalla società ricorrente, al netto delle somme trasferite alla gestione concordataria, paiono poi tali da consentire il pagamento del compenso del liquidatore giudiziale e dei professionisti della procedura (pag. 112).

A fronte di un passivo concordatario di € 11.937.974,73, il debito complessivo nei confronti dell'Erario, pari ad € 3.942.458,35, è oggetto, come detto, di una proposta ex art. 182ter l.f.. che assicura all'Erario,



in 10 anni, il la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Precisamente dalla relazione ex art. 160, comma 2, l.f., emerge che in caso di fallimento, i crediti erariali non riceverebbero alcuna soddisfazione, a fronte della notevole esposizione debitoria della società nei confronti dei lavoratori laddove, nella proposta di risanamento, questa, per effetto delle rinunce suddette, viene liberata da ogni obbligazione in relazione al rapporto di lavoro e, quindi, alle retribuzioni ante omologa non versate e al TFR maturato per circa 4,5 milioni di euro.

Ferme le percentuali di soddisfazione previste e di seguito indicate, la società intende destinare a favore dell'Erario gli eventuali risultati positivi dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e sindaci cessati nel 2016 anteriormente alla proposizione del primo ricorso ex art. 161, comma 6, l.f.

Il Piano concordatario prevede la divisione dei creditori in 8 classi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 182-ter l.f., così distinte:

CLASSE 1 - CREDITI DA LAVORO TFR CON PAGAMENTO INTEGRALE

CLASSE 2 – CREDITI DA LAVORO CON PAGAMENTO AL 70%

CLASSE 3– CREDITI DEI PROFESSIONISTI CON PAGAMENTO AL 65%

CLASSE 4 - CREDITI PRIVILEGIATI ERARIALI IN TRANSAZIONE

CLASSE 5 – CREDITORI CHIROGRAFARI pagati al 5%

CLASSE 6 – CREDITI ERARIALI IN TRANSAZ. DEGRADATI al chirografo pagati al 5%

CLASSE 7 – ALTRI CREDITI PRIVILEGIATI DEGRADATI pagati al 5%

CLASSE 8 – CREDITI ERARIALI IN TRANSAZ. CHIROGRAFARI per natura pagati al 5%.

La relativa soddisfazione avverrà in un arco temporale massimo di 10 anni, e la tempistica dei pagamenti terrà conto della possibilità, ai sensi dell'art. 182ter l.f., di derogare all'art. 186bis l.f., attribuendo le somme incassate dalla liquidazione de beni su cui insistono i privilegi (immobili, mobili e crediti) siano attribuite ai creditori aventi diritto.

Alla luce delle suesposte motivazioni, il Tribunale, ritenendo, allo stato, sussistere i presupposti di ammissibilità e di fattibilità giuridica della proposta formulata;

letto l'art.163 l.f;

DICHIARA

aperta la procedura di concordato preventivo;

DELEGA



alla procedura il giudice dr.ssa Loredana Ferrara;

NOMINA

commissario giudiziale l'avv. Mauro Fierro;

ORDINA

la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 25.3.2021 ore 12.30;

DISPONE

che il Commissario giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori entro 15 giorni: la data dell'adunanza nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata; l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria senza ulteriori avvisi;

che il Commissario depositi in Cancelleria la sua relazione ex art. 172 l.f. entro il termine di 45 giorni prima dell'adunanza, comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori;

ORDINA

il deposito sul conto della procedura della somma di euro 70.000,00 entro quindici giorni dalla comunicazione, per le spese di procedura ex art. 163, comma 2, n. 4 l. f.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2020

Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta